

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 826

OGGETTO: Protocollo di intesa sottoscritto con l' ANCIC (Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione), Rep. n. 1786/2016. Presa d'atto.

L'anno duemilasedici il giorno 8 del mese di agosto, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138 procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n° 30;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n° 69;

VISTO lo statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare 20 settembre 1997, n. 1, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.3.2001, n.34145, in fase di modifica ed integrazione a seguito della legge regionale 15/05/2013, n. 9;

VISTO il protocollo di intesa stipulato tra il CEFPAS, rappresentato dal Direttore del Centro Dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio, e l' ANCIC (Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione), con sede in Catania, Via Malta n. 42, Codice Fiscale 93205140879 nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, prof. Francesco Raneri;

RILEVATO che il suddetto protocollo di intesa Rep. 1786/2016, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante, si compone di un totale di 4 (quattro) pagine;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del protocollo di intesa in oggetto;

il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, predisporre il provvedimento deliberativo;

SENTITO il parere del Direttore della formazione e assente il Direttore amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa,



DELIBERA

- prendere atto del protocollo di intesa, sottoscritto dal CEFPAS con l' ANCIC (Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione), in data 4 agosto 2016, Rep. n. 1786/2016, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Dott. Angelo Lomaglio)

Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Valentina Guzzo)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia
giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REP. N. 1786 / 2016

- IL CEFPAS, Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario, con sede in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1, Codice Fiscale 01427360852 nella persona del Dott. Angelo Lomaglio in qualità di Direttore del Centro nonché legale rappresentante

E

- L' ANCIC (Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione), con sede in Catania, Via Malta n. 42, Codice Fiscale 93205140879 nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, prof. Francesco Raneri,

PREMESSO CHE

- L'ANCIC, cui aderiscono addetti al cerimoniale, all'immagine e alla comunicazione e cultori, è stata costituita con lo scopo di diffondere e promuovere una autentica cultura del Cerimoniale, del Galateo organizzativo in sanità, dell'Immagine e della Comunicazione in Italia. Fra i suoi obiettivi vi è quello di operare per la salvaguardia delle corrette forme di rappresentanza istituzionale e di valorizzare le professionalità che operano in questo ambito, affermando la funzione dei Cerimonialisti ed il loro ruolo in quanto corretti interpreti della disciplina che governa l'attività di relazione fra le cariche pubbliche, e che trova nel DPCM 16/4/2006 un organico riferimento.
- Fra le attività dell'ANCIC vi è anche la raccolta di materiale informativo e didattico sul cerimoniale, la promozione di iniziative pubbliche di valorizzazione pluridisciplinare della materia, l'organizzazione di corsi di formazione;
- IL CEFPAS intrattiene già da tempo rapporti di collaborazione derivanti da Convenzioni e Accordi-Quadro con Enti e Associazioni ed è interessata ad intrattenere rapporti di collaborazione anche con l'ANCIC per avvalersi della professionalità maturata dai propri Soci nel settore del Cerimoniale, del Galateo organizzativo in Sanità, dell'Immagine e della Comunicazione;
- L'ANCIC intende avvalersi del contributo culturale e del supporto tecnico-operativo del CEFPAS, per lo sviluppo dei propri fini istituzionali,



1

Tutto ciò premesso e condiviso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ANCIC e il CEFPAS si impegnano a sviluppare, ciascuno per la propria competenza, uno scambio di conoscenze e di collaborazioni scientifico-didattiche nelle discipline relative al Cerimoniale, al Galateo organizzativo in Sanità, all'Immagine e alla Comunicazione.

In particolare si impegnano:

- alla diffusione delle informazioni delle attività di studio, ricerca e formazione nelle aree di reciproco interesse fra le due istituzioni;
- all'elaborazione e all'attuazione di specifici percorsi, progetti formativi e programmi di ricerca nei campi sopra indicati rivolti con particolare attenzione ai dipendenti del Centro e agli operatori del S.S.N.;
- alla promozione di incontri e di iniziative culturali coordinate;
- alla redazione e pubblicazione di elaborati e materiali di studio;
- all'organizzazione di seminari, corsi brevi, stage, forum, tavole rotonde e convegni:

Non viene posta alcuna limitazione alla partecipazione ad iniziative analoghe o diverse in accordo con terzi. Tuttavia le parti si impegnano a rispettare il vincolo di riservatezza ai sensi del successivo art. 3.


Art. 2

Per il raggiungimento delle predette finalità ciascuna delle parti si impegna ad assicurare all'altra ogni forma di assistenza e collaborazione.

Art. 3

Le parti contraenti si impegnano a trattare come informazioni riservate tutti i fatti, documenti, studi, conoscenze ed informazioni che scaturiscano dalla collaborazione reciproca.

L'ANCIC si impegna a non rendere pubblico né a divulgare a terzi alcun progetto, documento o programma informatico relativo al presente accordo senza il consenso esplicito del CEFPAS







Art. 4

Le attività oggetto del presente accordo saranno definite in armonia con i piani annuali e pluriennali del CEFPAS e dell'ANCIC e nel rispetto delle norme statutarie di ciascun organismo.

Art. 5

I legali rappresentanti delle parti contraenti, o loro delegati, saranno responsabili per l'esecuzione del presente protocollo d'intesa.

I progetti che di volta in volta verranno sottoscritti nell'ambito della presente intesa saranno assegnati a referenti esplicitamente designati nel progetto stesso.

Art. 6

Per dare diffusione dei risultati della collaborazione avviata le parti si impegnano a fornire reciprocamente con periodicità annuale, in forma sintetica e facilmente divulgabile, una selezione delle ricerche e degli studi suscettibili di applicazione nell'ambito dell'accordo.

La cessione a terzi degli stessi risultati scientifici e delle relative informazioni potrà avvenire soltanto previo assenso scritto di entrambe le parti direttamente interessate.

Art. 7

Il presente Protocollo è a titolo non oneroso e non prevede oneri economici per entrambe le parti.

L'elaborazione e l'attuazione di specifiche iniziative culturali coordinate di studio e confronto scientifico-didattico così come l'organizzazione di seminari, corsi, incontri/dibattiti, forum, tavole rotonde e convegni sarà regolamentata di volta in volta da specifici accordi fra le parti.

Art. 8

Allo scopo di attuare iniziative coerenti con le finalità del presente accordo è possibile avvalersi di idonei fondi regionali/comunitari, nonché sponsor o EE coinvolti.

Art. 9

L'interscambio di informazioni, conoscenze e collaborazione previsto dalla presente intesa sarà svolto da ciascuna parte in piena autonomia, salvo il

necessario coordinamento generale programmatico e secondo le direttive di massima condivise dagli organi istituzionali dell'ANCIC e del CEFPAS.

Ciascuna parte contraente può chiedere, singolarmente o congiuntamente, a soggetti pubblici o privati contributi o finanziamenti per sostenere le attività previste nel presente accordo.

Art. 10

Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di tre anni, rinnovabile per ugual periodo.

Art. 11

Ciascuna delle parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente accordo.

Art. 12

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

In ogni caso si conviene che ogni eventuale controversia sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro competente.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile vigenti in materia

Caltanissetta, 04.08.2016



